FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI. 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Daniele GUGLIELMI, tesserato della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. e della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele GUGLIELMI per essersi avvalso, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) in relazione all'art. 23, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, dell'attività di intermediazione dell'Avv. Donato DI CAMPLI in violazione della normativa federale;

società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento del suo tesserato Gabriele MARTINO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. Mattia GRASSANI in nome e per conto del Sig. Daniele GUGLIELMI e della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.:
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Daniele GUGLIELMI e di € 700,00 di ammenda nei confronti della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio